



**Comitato Regionale
Lombardia**



NORME FEDERALI E DETERMINAZIONI

**DEL COMITATO
REGIONALE
LOMBARDIA**

**Stagione Sportiva
2011/2012**

8 PREMIO DI PREPARAZIONE PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, PREMIO ALLA CARRIERA

8.1 PREMIO DI PREPARAZIONE

Diritto al premio di preparazione.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro
– raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche. Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d’intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Il termine per la relativa richiesta per la stagione sportiva 2009 - 2010 scadrà il 30 giugno 2011; per la stagione sportiva 2010 - 2011 scadrà il 30 giugno 2012.

Parametri in vigore

* stagione sportiva 2009/2010: € 499,00

* stagione sportiva 2010/2011: € 505,00

* stagione sportiva 2011/2012: € 519,00

LEGA	CAMPIONATO	COEFF. TI PARZIALI				COEFF. TI TOTALI	
		Penultima Società		Ultima Società		Società	
Dilettanti	3 ^a categoria	0,40		0,60		1	
	2 ^a categoria	0,80		1,20		2	
	1 ^a categoria	1,30		1,70		3	
	Promozione	1,70		2,30		4	
	Eccellenza	2,00		3,00		5	
	Nazionale DII.	2,50		3,50		6	
		Calcio a 5	Femminile	Calcio a 5	Femminile	Calcio a 5	Femminile
Calcio Femminile	Provinciale	1,30		1,70		3,00	
	Regionale	1,70		2,30		4,00	
Calcio a 5	Nazionale B	2,00		1,30		3,00	
	Nazionale A2	2,50		1,30		3,50	
	Nazionale A	2,50		1,70		3,50	
Professionisti	2 ^a Divisione	8,30		4,70		8	
	1 ^a Divisione	4,50		6,50		11	
	Serie "B"	6,50		8,50		15	
	Serie "A"	7,50		10,50		18	



Tabella premi di preparazione valida nella stagione sportiva 2011 / 2012
 I valori dalla serie "C2" alla serie "A" sono validi solo tra società professionistiche
 (parametro € 519,00)

LEGA	CATEGORIA	RECORDETTORI	Perinatale Società		Ultima Società		Ultima Società		Premio		TOTALE
			Coeff.	Importo	Coeff.	Importo	Coeff.	Importo	%	Importo	
DILETTANTI	3ª CATEGORIA	519	0,4	207,66	0,6	311,40	1	519,00	15,00	77,85	596,66
	2ª CATEGORIA	519	0,6	311,40	1,2	622,80	2	1.038,00	15,00	155,70	1.423,70
	1ª CATEGORIA	519	1,3	674,76	1,7	882,30	3	1.557,00	15,00	233,55	1.790,55
	PROMOZIONE	519	1,7	882,30	2,3	1.193,70	4	2.076,00	25,00	519,00	2.595,00
	ECCELLENZA	519	3,0	1.557,00	3,0	1.557,00	5	2.595,00	25,00	648,75	3.243,75
	NAZIONALE DILETTANTI	519	2,5	1.297,50	3,5	1.818,50	6	3.114,00	25,00	778,50	3.892,50
CALCIO FEMMINILE	FEDERALE Regionale	519	0,4	207,66	0,6	311,40	1	519,00	15,00	77,85	596,66
	FEDERALE Nazionale B	519	1,3	674,76	1,7	882,30	3	1.557,00	15,00	233,55	1.790,55
	FEDERALE Nazionale A	519	1,7	882,30	2,3	1.193,70	4	2.076,00	25,00	519,00	2.595,00
CALCIO A 5	Calcio a 5 Provinciale	519	1,3	674,76	1,7	882,30	3	1.557,00	15,00	233,55	1.790,55
	Calcio a 5 Regionale	519	1,7	882,30	2,3	1.193,70	4	2.076,00	15,00	311,40	2.387,40
	Calcio a 5 Nazionale B	519	3,0	1.557,00	3,0	1.557,00	5	2.595,00	25,00	648,75	3.243,75
	Calcio a 5 Nazionale A2	519	2,5	1.297,50	3,5	1.818,50	6	3.114,00	25,00	778,50	3.892,50
	Calcio a 5 Nazionale A	519	2,5	1.297,50	3,5	1.818,50	6	3.114,00	25,00	778,50	3.892,50
PROFESSIONISTI	Seconda Divisione	519	3,3	1.712,76	4,7	2.438,10	8	4.152,00	35,00	1.453,35	5.603,30
	Prima Divisione	519	4,5	2.335,50	5,5	2.758,50	12	5.760,00	35,00	1.998,15	7.707,15
	Serie B	519	6,5	3.373,50	8,5	4.411,50	18	7.758,00	50,00	3.892,50	11.677,50
	Serie A	519	7,5	3.892,50	10,5	5.446,50	18	9.342,00	50,00	4.671,00	14.073,00

2) Modalità per l'inoltro del ricorso in prima istanza alla Commissione Premi di Preparazione.

La presentazione del ricorso non è soggetta ad alcuna tassa in prima istanza.
 Il ricorso (allegato 2) deve essere inviato alla F.I.G.C. Commissione Premi di Preparazione, C.so d'Italia 35/b - 00198 Roma, a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 giugno, della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo di: "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista".

La copia del ricorso deve essere inviata contestualmente alla controparte a mezzo raccomandata A.R.

L'originale della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte, unitamente al cartellino e/o i cartellini in originale dovranno pervenire presso la segreteria della Commissione Premi di Preparazione. Si precisa che, in caso di smarrimento del cartellino e/o cartellini, la Commissione prenderà in esame le copie degli stessi, autenticati dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza.

L'eventuale documentazione difensiva della controparte dovrà pervenire alla Commissione e al ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

3) Lettera liberatoria.

La lettera liberatoria - su carta intestata della società richiedente, firmata dal Legale Rappresentante pro- tempore - (allegati n°3) attestante l'intervenuta transazione tra le parti con il relativo importo e/o la rinuncia al premio, deve necessariamente avere il visto di autenticità apposto dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza, presso cui dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del precedente requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione.

Si precisa che dopo la decisione della Commissione Premi di Preparazione, il pagamento della penale dovrà essere sempre corrisposto alla F.I.G.C. , anche in caso di successivi accordi intercorsi tra le parti sul pagamento del premio.

4) Modalità per l'inoltro del ricorso in seconda istanza alla Commissione Vertenze Economiche.

Il ricorso avverso le decisioni della Commissione Premi di Preparazione deve essere inoltrato in seconda istanza, entro 7 giorni (art. 50) dalla comunicazione della decisione medesima, alla Commissione Vertenze Economiche, al seguente indirizzo: C.so d'Italia, 35/b - 00198 ROMA, con le modalità di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e con la prescritta tassa di reclamo, determinata per la stagione sportiva 2011/2012, come di seguito riportata:

Lega Nazionale Professionisti	€ 250,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti:	
Campionato Nazionale Dilettanti	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio a 5	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile	€ 170,00
Lega Nazionale Dilettanti:	
Campionati Regionali	€ 130,00
Settore Giovanile e Scolastico	€ 78,00

Il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche è inappellabile ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che i ricorsi riguardanti la medesima società dovranno essere inoltrati singolarmente.



ALLEGATI DI SEGUITO

**Allegato 1 FAS-SIMILE RICHIESTA PREMIO DI PREPARAZIONE A SOCIETÀ
DI PRESSIONE SU CARTA INTESAPO DELLA SOCIETÀ**

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

SOCIETÀ _____

Con la presente siamo a richiederVi il premio preparazione, come (specificare se UNICA, ULTIMA, PENULTIMA società) maturato a seguito del tassamento, con il vincolo plurisennale / Giovane di serie per la Vostra società, del calciatore _____ nato il _____, con noi tassato con cartellino rosa n° _____ nella/e stagione/i sportive _____ per un ammontare di € _____ giusto quanto previsto dall'art. 88 della Norma Organizzativa Interna della FIGC.

In difetto di pagamento entro la data del _____, saremo costretti a presentare ricorso alla Commissione Premi di Preparazione.

TIMBRÒ DELLA SOCIETÀ

IL PRESIDENTE

(data)

Allegato 2 FAC-SIMILE RICORSO COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DALLA SOCIETA'

_____ (data)

A.R. Spett. le

F.I.G.C.
Commissione Premi di Preparazione
C.so d'Italia, 35/b
00198 ROMA

e, per conoscenza

Spett. le
Società _____

La scrivente società _____
(specificare denominazione attuale della società)

_____ (indirizzo completo)

_____ (specificare eventuale denominazione sociale diversa all'epoca del tesseramento)

_____ (indirizzo completo)

RICORRE

avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto dalla Società:

_____ in quanto questa, avendo tesserato, con vincolo "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", per la stagione sportiva _____ il calciatore _____

nato il _____ nostro tesserato per la/e stagione/i sportiva/e _____

con cartellino/i rosa n° _____ rilasciato dalla Delegazione di _____

(che vi trasmettiamo in originale o con copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza) che non ha ottemperato a quanto previsto dagli art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

La sottoscritta società chiede, l'intervento di codesta Commissione al fine di ottenere quanto dovuto.

TIMBRO DELLA SOCIETA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega l'originale della ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla controparte.

Si allega l'originale (o copia autentica rilasciata dalla Divisione di competenza) del cartellino



ALLEGATO 3

Fac-simile lettera liberatoria (redatta su carta intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante) da depositare in originale al Comitato e/o Delegazione competente e trasmettere alla Commissione premi di preparazione con timbro di autenticità.

Spett. le
Società'

Il sottoscritto

Presidente pro-tempore della società

dichiara di aver ricevuto la somma di €..... in relazione alla richiesta per il tesseramento, con vincolo "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", del calciatore.

Data _____
(riferita all'emissione del documento)

Timbro della Società

(Il Legale Rappresentante)

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE
E/O
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

(data di autenticità a cura del C. R. e/o D.P.)

8.2 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETA' PRESSO LA QUALE IL CALCIATORE HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA

L'art. 99 delle N.O.I.F., che disciplina il cosiddetto "Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica", individua nell'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. il soggetto deputato alla certificazione di tale premio.

Al fine di uniformare le procedure attinenti la certificazione, si precisa che la richiesta deve essere:

- a. effettuata ed inviata a mezzo di raccomandata a.r. a cura della Società della L.N.D. titolare del precedente tesseramento;
- b. redatta su carta intestata della Società richiedente;
- c. sottoscritta dal legale rappresentante della Società.

Nella richiesta deve essere indicata la data dell'ultima variazione del tesseramento riferita al calciatore interessato al fine di determinare esattamente la fascia retributiva di competenza.

In ogni caso le Società, con accordo scritto, possono stabilire un premio inferiore a quelli di cui alla Tabella B, che è stata recentemente modificata con l'aumento dei parametri. Detto accordo deve essere inviato, per conoscenza, all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro 90 giorni dalla sottoscrizione.

Tutte le controversie in ordine al pagamento del premio spettante alle Società della L.N.D. sono devolute alla competenza della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. secondo le modalità previste dall'art. 99, comma delle N.O.I.F.

E' importante evidenziare che il premio in questione è riconosciuto solo nel caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista e non nel caso in cui il calciatore viene tesserato come "giovane di serie".

Art. 99 delle NOIF - Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che



non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

Tabella "B" - Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.

1° 2° 3° CATEGORIA e PROVINCIALE CALCIO A CINQUE	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA - PROMOZIONE REGIONALI, SERIE , A2, di CALCIO a CINQUE
---	---

ETA' 21 ANNI e PRECEDENTI

	PARAMETRO	PARAMETRO
A	€ 44.000,00	€ 93.000,00
B	€ 26.000,00	€ 62.000,00
I° DIV.	€ 13.000,00	€ 26.000,00
II° DIV.	€ 8.000,00	€ 16.000,00

ETA' da 22 a 25 ANNI

	PARAMETRO	PARAMETRO
A	€ 31.000,00	€ 83.000,00
B	€ 16.000,00	€ 41.500,00
I° DIV.	€ 8.000,00	€ 16.000,00
II° DIV.	€ 5.500,00	€ 8.000,00

8.3 PREMIO ALLA CARRIERA

(art. 99-bis delle N.O.I.F. - Protocollo d'Intesa del 05/06/2003 - C.U. Corte Federale n.12/Cf del 12/1/2004, n.2)

Il "Premio alla carriera" è stato istituito con l'introduzione nelle N.O.I.F. dell'art. 99-bis, successivamente modificato, che recita testualmente:

Art. 99-bis delle N.O.I.F. - Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfetario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi:

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero

b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.



8.4 Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99 bis, delle N.O.I.F.)

CIRCOLARE N° 7

OGGETTO: Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99 bis, delle N.O.I.F.)

Con riferimento all'oggetto, si specifica quanto di seguito indicato per la richiesta da inviare esclusivamente all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., con sede a Roma in Via G. Allegri, 14 (C.A.P. 00198) – tel. 06/84912623 – fax 06/84912624:

1. raccomandata su carta intestata della Società richiedente il Premio alla Carriera, con indicazione del numero di matricola della medesima Società e la **specificazione del Comitato di appartenenza;**
2. indicazione del nome, del cognome e della data di nascita del calciatore per il quale si richiede il premio, unitamente alla specificazione delle stagioni sportive in cui lo stesso calciatore viene dichiarato tesserato con la Società richiedente;
3. trasmissione, in allegato, dei cartellini cosiddetti "rosa" e/o dei fogli di tesseramento pluriennale, in originale o in fotocopia autenticata dalla Delegazione Provinciale e/o dal Comitato Regionale competente territorialmente. **Qualora la Società fosse impossibilitata a documentare il tesseramento, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente può attestare, in base alle documentazioni giacenti in archivio, quanto dichiarato dalla Società richiedente il Premio alla Carriera.**
4. **In ultima analisi, nel caso in cui non fosse possibile acquisire tali certificazioni,** la Società è tenuta ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal calciatore interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale), oltre alla dichiarazione del Comitato competente di essere impossibilitato a rilasciare l'attestazione richiesta.
5. Indicazione della gara e della data di svolgimento della stessa, in cui il calciatore interessato ha esordito nel campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore o nella Nazionale Italiana "Under 21";
6. Indicazione della Società presso la quale il calciatore interessato è stato tesserato nella stagione sportiva successiva all'ultima per la quale si fa richiesta del Premio alla Carriera;
7. indicazione relativa all'eventuale precedente riscossione da parte della Società interessata, per lo stesso calciatore, di premi in base agli artt. 96, 99 e 100 delle N.O.I.F.. In caso positivo, devono essere specificati i relativi importi.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE n. 9 – 2005

Oggetto : Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA

Pervengono da parte di molte società dilettantistiche e/ o di puro Settore Giovanile richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale, ai fini IVA, del “premio alla carriera” di cui all’art. 99-bis delle N.O.I.F.

In particolare, le società destinatarie del predetto premio, chiedono di conoscere se devono emettere fattura e se sull’importo del premio stesso vada applicata o meno l’IVA.

Come è noto, l’art. 99-bis delle N.O.I.F. prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile di un compenso forfetario – “premio alla carriera” per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato allorchè il medesimo calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A ovvero quando il calciatore viene convocato, con lo status da professionista, nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il “premio” è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/ o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.

Il compenso deve essere corrisposto dalla società titolare di tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con il calciatore.

Il “premio” viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d’appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si verifica l’evento. A parere della scrivente, appare indubbia l’equivalenza del “premio alla carriera” al premio di addestramento e formazione previsto dal precedente art. 99 delle N.O.I.F., che va corrisposto, secondo tabelle stabilite da questa F.I.G.C., a seguito della stipula da parte di un calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, dalla società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore stesso, alla società sportiva dilettantistica per la quale questi è stato tesserato in precedenza.

Poiché il premio di cui all’art. 99 è esente da IVA per espressa disposizione dell’art. 15, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sostituito dall’art. 2, primo comma del D.L. n. 485/1996, convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, anche il “premio alla carriera” di cui al successivo art. 99-bis delle N.O.I.F., stante la cennata equivalenza delle due tipologie di premi, dovrebbe essere esente dal tributo.

Tuttavia, potrebbero verificarsi differenti prese di posizione da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria, che comporterebbero onerose sanzioni a carico delle società, destinatarie del “premio”, che devono, comunque, emettere il documento fiscale - fattura -.

Questa F.I.G.C., pertanto, ha inoltrato, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000,



n. 212, apposito interpello all'Agenzia delle Entrate che dovrà, entro 120 giorni dalla presentazione dell'interpello stesso, esprimere il proprio punto di vista sull'argomento. Nel frattempo, si rappresenta l'opportunità per le società destinatarie del "premio alla carriera" di emettere, nei confronti delle società che devono corrispondere il premio stesso, fattura gravata da IVA con l'aliquota del 20%, ai fine di evitare eventuali possibili gravose conseguenze di carattere fiscale.

In caso di pronuncia dell'Agenzia delle Entrate in sintonia con il punto di vista anno dall'effettuazione dell'operazione, nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Non appena perverrà la risposta all'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà cura della scrivente portarla a conoscenza di tutte le società per il tramite delle Leghe.